

Contratti pubblici: Regolamento per la partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ANAC

12 Luglio 2018

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR) (delibera 13 giugno 2018).

Nel Regolamento si specifica che l'Autorità:

1. negli atti di carattere generale (linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile) deve chiarirne anche l'efficacia vincolante o meno;
2. favorisce la massima partecipazione, predisponendo nel proprio sito web un calendario contenente l'indicazione degli atti che intende sottoporre a consultazione;
3. non sottopone a consultazione gli atti relativi a situazioni specifiche o emanati a seguito di richieste specifiche (es. precontenzioso) nonché quelli di limitato interesse generale o di segnalazione a Governo e Parlamento oppure quando sia inopportuno o l'atto sia urgente;
4. può sottoporre a base della consultazione i documenti redatti dagli uffici interni oppure adottare i documenti redatti da tavoli tecnici, costituiti con i soggetti interessati (es. l'ANCE);
5. apre al pubblico la consultazione con l'ausilio di tecnologie telematiche o in casi particolari, può limitarla a soggetti preventivamente individuati;
6. procede a una seconda consultazione se, all'esito della prima, permane la necessità di acquisire ulteriori informazioni;
7. adotta l'atto di regolazione dalla «relazione illustrativa» o dalla relazione AIR, dove sarà indicato se per l'atto si prevede la realizzazione di una VIR (verifica di impatto della regolazione); quest'ultima consente di valutare a posteriori l'effetto delle regole introdotte sui soggetti destinatari e può comportare:
 - la conferma dell'atto valutato;
 - la modifica dell'atto valutato per aspetti di dettaglio;
 - l'avvio di un nuovo procedimento destinato all'adozione di un atto di regolazione sostitutivo del precedente.

Si allega il testo del Regolamento.

[33225-DELIBERA ANAC 13 giugno 2018.pdf](#)Apri